



## Circolare del 28 aprile 2020

### Art. 2 comma 6 DPCM 26 aprile 2020

*“Riflessione sull'applicazione del Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” - Attività dei Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione*

A seguito della pubblicazione in GU del DPCM 26 aprile 2020, diverse attività comprese quelle inerenti il settore edile, oggetto di sospensione a seguito di quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM Mise 25 marzo 2020, a partire dalla data del 04 maggio 2020 potranno riaprire.

Verificato cosa sta accadendo, ci sembra di percepire atteggiamenti e comportamenti che sono decisamente lontani dalla realtà.

La possibilità di far ripartire le attività di cantiere non deve essere confusa con l'obbligo di riattivazione assoluta delle attività sospese, pur in molti casi comprendendone le necessità finanziarie dei soggetti coinvolti, siano essi Imprese, Committenti, Direttori dei lavori e CSE.

Abbiamo avuto la possibilità di consultare molti documenti elaborati per adeguare i protocolli aziendali a quanto stabilito dall'art. 2 comma 6 del DPCM 26 aprile 2020 con riferimento all'Allegato 7 e, sinceramente, pensare che tali documenti possano superare il vaglio di una verifica da parte degli organi di controllo appare semplicemente “**assurdo**”.

Forse qualcuno spera nella fortuna, ma sinceramente si rimane decisamente perplessi nel vedere come da parte di molti soggetti non vi sia la reale consapevolezza che qui non si tratta solo di produrre documenti cartacei inutili a beneficio di “non si sa chi” e, che il problema non si risolve, nella peggiore delle ipotesi pagando qualche sanzione (sicuramente molti imprenditori ed i loro “consulenti” non hanno valutato le implicazioni di quanto indicato nella circolare 13/2020 INAIL).

La mancata applicazione dei Protocolli aziendali, i quali ovviamente non possono essere adottati se predisposti in modo **disfunzionale**, non solo espone la singola impresa e le altre figure coinvolte a rischi di natura penale, ma, soprattutto pone serie ipoteche sulla corretta evoluzione della fase 2 (per tutti) nel caso dovesse emergere una importante presenza di contagi nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda le responsabilità del CSE si intende richiamato quanto già indicato nella Circolare ACAER del 16 aprile 2020.

**Il Presidente ACAER**  
**Dott. Arch. Minardi Patrizia**